



Prot. n. 55158

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all’articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/09/2017, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 31/10/2017 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l’esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l’istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell’offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all’ampiezza e consistenza del bacino d’utenza dell’istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e all’elevata produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le residue proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio

FORMULA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza dell’UFFICIO DEI MONOPOLI PER L’EMILIA ROMAGNA, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 31/10/2017 in apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Bologna, 11/10/2017

Il Direttore

Dr. Ernesto de Feo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA

Via Riva Reno, 68 - 40122 BOLOGNA

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2017)

PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
FORLIMPOPOLI	FC	VIA EMILIA DAL CIVICO 1121 AL CIVICO N. 1421 SOLO NUMERI DISPARI AD ESCLUSIONE DEL CIVICO 1403	CONCORSO

CHIUNQUE ABBA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE POTRA' ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL TERMINE DI **VENTI GIORNI LIBERI** DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO.

Il Direttore

Dr. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93